

TI_GERICHTE TI-99138 vom 11. September 2008

TI Tribunale d'appello, 2008-09-11, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_TI-99138

FR: TI_GERICHTE TI-99138 du 11 septembre 2008

IT: TI_GERICHTE TI-99138 del 11 settembre 2008

Erwägungen

E. 11

Constatata la presenza di una delle condizioni alternative che, in uno con l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, possono giustificare il mantenimento del carcere preventivo, non è necessario analizzare se anche le altre condizioni avanzate dal Procuratore pubblico siano presenti e concrete.

Comunque a titolo puramente abbondanziale si può rilevare che, come affermato dalla difesa, d'accanto il preavviso appare perlomeno scarso in merito agli elementi di concretezza del pericolo di fuga (il semplice riferimento alla cittadinanza straniera e alla procedura d'asilo pendente appare d'accanto insufficiente, se non ci si confronta con il possibile esito della procedura e, soprattutto con il fatto che l'accusato è già stato posto in libertà provvisoria due volte e la prima in relazione ad un'inchiesta per reati estremamente gravi) e di collusione (_____ è già stata sentita più volte, anche in contraddittorio ed ha confermato la sua versione).

E. 12

In conclusione, in capo a _____ sono presenti gravi e concreti indizi di reato e concreto pericolo di recidiva che giustificano il mantenimento della detenzione preventiva.

Quanto al principio di proporzionalità, in materia di detenzione cautelare questo deve essere analizzato da angolature diverse: da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della fattispecie e della pena presumibile, dall'altro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).

Nel caso in esame, il principio di proporzionalità per rapporto alla durata del carcere preventivo sin qui sofferto (e presumibilmente ancora da soffrire) è rispettato: l'accusato è in carcere dal 31 luglio 2008, l'inchiesta è in fase conclusiva (per non dire conclusa) e il rischio di pena in caso di condanna è ben superiore al carcere preventivo sin qui sofferto e ancora da soffrire, anche in caso fosse ritenuto unicamente il reato di coazione (in un caso relativamente recente è stata erogata una pena di otto mesi, quale pena totalmente aggiuntiva ad una precedente, in relazione ad una condanna per coazione - ai fini della consegna di FRS 700.- - e contravvenzione alla LFStup, nonché detenzione di arma bianca: cfr. Assise correzionali Lugano, 6 giugno 2007, 72.2007.41).

Nel contempo l'inchiesta (se si preferisce, l'incarto prodotto) non evidenzia momenti di stallo che possano mettere in discussione il principio di celerità.

In merito a quest'ultimo principio (che vuole che con l'accusato in detenzione l'autorità deve dar prova di particolare diligenza nel condurre rapidamente e senza interruzioni l'inchiesta; CRP 3.5.2008, 60.2006.137), si ritiene comunque di dover segnalare che gli

accertamenti menzionati come ancora attesi per concludere l'inchiesta (cfr. Preavviso, punto 4) sembrano riguardare unicamente il danno provocato alla porta dell'appartamento occupato da _____, sono stati avviati solo ad inizio settembre 2008 (AI 20, 21) e nei confronti di chi non ha presentato querela (questa essendo stata presentata, validamente - DTF 118 IV 209 - da _____ il 31 luglio 2008 - AI 1) né si è costituito parte civile. Poco importa che ciò sia dovuto alla volontà degli interpellati o ad un ritardo della comunicazione (art. 69 cpv. 3 CPP), ciò che importa è che non può essere l'attesa di una risposta agli scritti menzionati a giustificare il protrarsi della detenzione preventiva.

E. 13

In conclusione sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di _____ a legittimare e giustificare il perdurare della misura cautelare di privazione della libertà. Di conseguenza, le istanze di libertà provvisoria in discussione, debbono essere respinte con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).

Per questi motivi,

richiamati gli articoli di legge menzionati, in particolare gli artt. 95, 96, 102, 107, 108, 284 CPP,

decide:

1. Le istanze di libertà provvisoria sono respinte.
2. Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall'intimazione.
4. Intimazione a:
giudice Edy Meli

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.